



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/20

Dec. n. 3/20

Il giorno 13 febbraio 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

VENTARELLI Marco, nato il 15.06.1961 in Svizzera e residente in Italia, in *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "VAL DI VARA OFF ROAD ASD" (del quale è SEGRETARIO) con tessera n. 20007747, nonché titolare di licenza Fuoristrada 2019 n° 0001858Z, sospesa il 12.11.2019 con provvedimento a firma del Segretario Generale;

incolpato di:

«violazione dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva), e ciò in quanto - pur essendo ben consapevole dell'intervenuta sospensione della licenza Fuoristrada 2019 n° 0001858Z (avvenuta in data 12.11.2019 e ritualmente comunicatagli in quanto il relativo certificato di idoneità agonistica non gli era stato mai rilasciato), si iscriveva alla manifestazione categoria Hobby Sport "Magazzino" organizzata domenica 8 dicembre 2019 dall' A.M. Perla del Tirreno (alla quale prendeva anche parte!) e ciò faceva mediante sottoscrizione del relativo modulo nel quale indicava di essere titolare di tessera *member*: poiché sulla stessa era riportata come data di scadenza del certificato medico - in realtà mai rilasciatogli - il 17.1.2020 il sodalizio organizzatore non gli avrebbe richiesto l'esibizione della certificazione sanitaria (come previsto dal Regolamento CSAS 2019 al n° 4 del relativo paragrafo denominato "Iter da seguire per ottenere un corso Hobby Sport")».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 14 gennaio 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di VENTARELLI Marco al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex *art.* 87 R.d.G. del 14.01.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 13.02.2020, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 13 febbraio 2020 il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità della notifica, dichiarava aperto il dibattimento.

Assente il deferito.

All'esito della discussione il Procuratore federale chiedeva applicarsi al VENTARELLI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per anni 2 (due) a decorrere dalla cessazione della sanzione inibitoria irrogatagli con dec. n. 2/2020.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina degli atti raccolti dal Procuratore federale, acquisiti in sede di udienza dibattimentale.

In particolare, emerge come il VENTARELLI, in seguito alla sospensione della licenza disposta a norma del Regolamento sanitario FMI, utilizzava la propria tessera di iscrizione al M.C., per iscriversi alla manifestazione non agonistica in rubrica, con ciò eludendo le norme federali che gli imponevano di sottoporsi a preventivi accertamenti medici di idoneità.

Quel che precede, emerge inequivocabilmente e per esplicita ammissione del deferito, il quale utilizzava scientemente la tessera "member" di iscrizione al sodalizio sportivo, benché scaduta il 24.01.2019, al solo fine di bypassare la prevedibile richiesta di documentazione medica, di cui il VENTARELLI era sprovvisto, né altrimenti risultava agli atti in tenuta presso il M.C. "Val Di Vara Off Road ASD", cosicché risulta esclusa la sussistenza di un valido titolo volto a legittimare la partecipazione a una manifestazione ancorché non a carattere agonistico, in ciò concretandosi gli estremi della frode sportiva ex

art. 10 Regolamento di Giustizia.

Per i motivi che precedono, andrà applicata al deferito in cumulo al ritiro della tessera comminato per la partecipazione fraudolenta ad altre gare sportive, la pena dell'inibitoria per ulteriori anni due, che in conformità alle richieste del Procuratore Federale andranno computate a decorrere dal 13 febbraio 2023, giorno di cessazione dell'inibitoria irrogata con dec. n° 2/2020, con fine pena il 13 febbraio 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

VENTARELLI Marco, nato il 15.06.1961 in Svizzera e residente in Italia, in *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "VAL DI VARA OFF ROAD ASD" (del quale è SEGRETARIO) con tessera n. 20007747, nonché titolare di licenza Fuoristrada 2019 n° 0001858Z, sospesa il 12.11.2019 con provvedimento a firma del Segretario Generale;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per anni 2 (due) a decorrere dalla cessazione della sanzione inibitoria irrogatagli con dec. n. 2/2020.

Fine pena 13 febbraio 2025.


Depositata il 23 febbraio 2020

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Dr.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Ventarelli Marco;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

Co. re. Liguria;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.